






COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

Relazione conclusiva
in ordine al Piano di razionalizzazione delle
società partecipate – DGC n. 94 del
31.03.2015


(Art. 1, comma 612, Legge n° 190/2014)


Il Segretario Generale
Dott.ssa Elena Palumbo


Il Responsabile Finanziario
Dott. Francesco Battista



Il Sindaco
Geom. Antonio Terra



I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Per osservare *"alla lettera"* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *"su proposta"* proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- ✓ le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- ✓ le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. Risultanze conclusive della Relazione

In ordine alle risultanze conclusive della presente relazione, di seguito vengono rappresentati i macro-obiettivi assegnati attraverso l'adozione del Piano di Razionalizzazione (di cui alla DGC n. 94 del 31.03.2015) e delle direttive impartite con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 e 40 del 11.07.2014, inerenti il risparmio della spesa e il consolidamento finanziario delle società partecipate, nonché l'istituzione dei sistemi di monitoraggio del c.d. "controllo analogo".

DIRETTIVE DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA

A. Contenimento dei Costi:

Le aziende partecipate dal Comune operano per il **contenimento dei propri costi interni** migliorando la propria efficienza ed efficacia operando una riduzione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente con particolare riferimento ai costi per personale, incarichi esterni, nonché acquisti di beni e servizi.

In particolare le società partecipate e l'azienda speciale ASAM, assicurano **una riduzione dei costi operativi**, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, **nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015**. Ai fini della quantificazione del risparmio suddetto si fa riferimento alle voci di conto economico ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013.

Per il biennio 2014-2015, i **compensi variabili degli amministratori delegati e dei dirigenti** per i quali è contrattualmente prevista una componente variabile della retribuzione, sono collegati in misura non inferiore al 30 per cento ad obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento sopra indicati.

I Revisori delle singole società partecipate, compresa l'ASAM, verificano il corretto adempimento delle presenti direttive, dandone evidenza nella propria relazione al bilancio d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento dei costi adottate.

Nel budget previsionale delle singole aziende si dovrà prevedere che a fine anno in sede di approvazione del consuntivo gli amministratori dovranno relazionare sugli esiti e/o eventuali scostamenti, previo parere del collegio sindacale.

B. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a richiedere agli Amministratori delle società partecipate informazioni su alcune questioni strategiche:

Elementi organizzativi, economici e giuridici per valutare, anche alla luce delle prospettive di mercato e a seguito delle decisioni regionali e nazionali, l'opportunità di una progressiva razionalizzazione dei servizi offerti dalle Aziende finalizzata al complessivo contenimento dei costi e, al tempo stesso, al miglioramento dei servizi stessi

C. Raggiungimento Equilibrio Economico-Finanziario:

vanno attivate tutte le iniziative concordate con il Comune idonee a tale scopo, attraverso l'adozione delle seguenti misure:

- non procedere ad aumenti dei compensi stabiliti in favore degli amministratori attualmente inferiori al limite legislativamente previsto, in attesa della emanazione dell'apposito decreto da parte del Governo;
- riduzione dei costi anche attraverso il contenimento dei compensi, specie in caso di incarichi funzionalmente legati tra loro;
- adozione di preventivi regolamenti che individuino le procedure selettive e/o comparative, con ogni garanzia di idonea pubblicità e trasparenza, al fine di consentire la più ampia partecipazione di soggetti in possesso delle professionalità

e dei requisiti prescritti e garantire di conseguenza la più vasta diffusione del fabbisogno professionale nel mercato del lavoro;

- adozione di un apposito **regolamento volto a disciplinare le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori**, nonché per le forniture di beni e di appalti di servizi e per l'affidamento degli incarichi professionali e di collaborazione esterna. In particolare, sarà possibile affidare incarichi di consulenze senza procedure selettive in casi eccezionali e soltanto in mancanza di professionalità interne in grado di assicurare la prestazione dei servizi richiesti;
- non procedere all'affidamento di servizi, lavori e forniture verso il Comune al di fuori di quanto previsto dai contratti di servizio, e comunque **senza la preventiva determinazione del dirigente comunale competente** che ordini il servizio e/o fornitura e con la quale venga assicurata l'apposita copertura finanziaria con relativo impegno di spesa.

D. Coordinamento contabile fra il Comune e le aziende/società partecipate:

Al fine di garantire la quadratura delle partite finanziarie fra l'Ente Comunale e le sue partecipate, sono adottate le seguenti misure:

- l'Organo di Revisione del Comune è legittimato a offrire opportune indicazioni e direttive finalizzate ad assicurare la sana e prudente gestione dei Bilanci delle aziende/società partecipate, cui le stesse saranno chiamate ad attenersi scrupolosamente;
- l'Ufficio Ragioneria del Comune è autorizzata a porre in essere accertamenti sulla economicità della gestione aziendale, attraverso le seguenti misure:
 - rilevazione dei rapporti finanziari tra Ente e società, con evidenza degli scostamenti tra dimensione finanziaria stimata nei documenti di programmazione e dimensione effettiva rilevata con la periodicità stabilita;
 - analisi della situazione contabile della società, ai fini del monitoraggio degli equilibri economico-finanziari generali e per singola commessa;
 - verifiche sui libri societari e sui contratti, finalizzate a rilevare le modalità di applicazione della normativa in materia di personale, di acquisto di beni e servizi e di rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

E. Reclutamento del Personale:

I criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi devono avvenire nel rispetto dei principi di cui al **comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165** (*obbligo di motivazione, adeguata pubblicità delle selezioni e modalità che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti, pari opportunità, decentramento procedure di reclutamento e composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza che non siano componenti dell'organo di direzione politica, che non ricoprano cariche politiche o sindacali*).

F. Limiti di Assunzione del Personale:

Vengono estese le **disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione comunale**, salvo deroghe motivate per i servizi alla persona e socio-assistenziali. Pur non applicandosi direttamente alle aziende partecipate dall'ente i limiti in tema di lavoro flessibile, le aziende stesse devono garantire una riduzione tendenziale nell'utilizzo di tale tipologia e nella relativa spesa a favore del lavoro a tempo indeterminato qualora sia necessario per soddisfare i fabbisogni ordinari dell'azienda, attraverso una puntuale programmazione, e comunque nel rispetto del complessivo obbligo di contenimento delle spese di personale e di quanto indicato nelle presenti linee di

indirizzo, favorendo processi di mobilità interna e tra le aziende, anche attivando idonei percorsi formativi.

Altresì, ai sensi dell'Art. 1, comma 2, del D.L. n. 90/2014, **le Società non possono più utilizzare l'istituto del "trattenimento in servizio"**. Infine, le Società procedono senza indugio a revocare i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci alla data del 25/06/2014.

G. Incarichi professionali e di collaborazione:

Si applicano le disposizioni per gli incarichi di collaborazione, consulenza ecc..., previsti dall'Art. 7, commi 6 e 6-bis del D.Lgs n. 165/2001, e quindi in particolare la trasparenza (con pubblicazione degli incarichi sul sito web e comunicazioni successive), la limitazione degli stessi entro il tetto previsto dal programma degli incarichi (massimo il 20% degli oneri spesi nel 2009) ed il regolamento per l'affidamento tramite procedure comparative.

Si applicano, altresì, le disposizioni previste dalla **Legge n. 228/2012** (Legge di Stabilità 2013), **Art. 1, comma 147** (*divieto di rinnovi e proroghe di incarico di collaborazione e consulenza*), e **comma 146** (*limitazioni alle consulenze informatiche*);

H. Trattamento economico personale dipendente:

Persiste il **limite al trattamento economico dei singoli dipendenti non superiore a quello ordinariamente spettante per l'anno 2010** e, quindi, tra l'altro divieto di progressioni di carriera, o di incremento di indennità di posizione e di responsabilità a parità di condizioni;

I. Contrattazione di 2° Livello:

L'azienda speciale ASAM e Progetto Ambiente nella contrattazione di secondo livello sono tenute al rispetto dei vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente, stabilita dalla normativa per il Comune di Aprilia.

In particolare, l'ASAM, che applica il contratto del comparto Enti Locali, **non potrà procedere all'erogazione della produttività, comunque denominata, e all'erogazione degli istituti del salario accessorio, senza preventiva costituzione del fondo delle risorse decentrate**, come previsto dalle disposizioni vigenti e conseguente approvazione del contratto decentrato, nel rispetto di quanto stabilito dal D.L. n. 78/2010, previo parere del Collegio sindacale.

J. Spese per rimborso chilometrico:

Si sottolinea che in base alla normativa vigente, nonché a seguito di recente giurisprudenza, è necessario porre la massima attenzione circa le modalità di riconoscimento dell'indennità chilometrica, definendo specifiche regole sul cui rispetto vigila il collegio sindacale.

DIRETTIVE DI NATURA GESTIONALE

K. Normativa Anticorruzione e Trasparenza:

L'Art. 1, comma 34, della **Legge n. 190/2012** estende una serie di adempimenti (commi da 15 a 33) inerenti le pubblicazioni sul sito web (autorizzazioni, concessioni, concorsi, affidamenti, procedure selettive, procedimenti amministrativi, ecc..) alle società partecipate degli enti locali ed alle loro controllate, comprese le aziende speciali, fermo restando quanto già previsto dal Piano Triennale 2015-2017 già approvato dal Comune di Aprilia, nonché dal Programma Triennale sulla trasparenza 2015-2017, il quale prevede

espressamente che nella predisposizione dei rispettivi piano/programmi, l'ASAM e Progetto Ambiente possono avvalersi dei piani/programmi del Comune;

L. Procedimento amministrativo:

Le disposizioni della **Legge n. 241/1990**, sul procedimento amministrativo e sul diritto d'accesso, si applicano integralmente anche "alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative;

M. Rispetto delle Linee Guida in ordine al "Controllo Analogo":

➤ **Piano degli Obiettivi (PDO)**

Il controllo sugli obiettivi gestionali assegnati alle singole *società in house*, compresa l'ASAM, è finalizzata a monitorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'attività complessiva delle società. Il controllo è assegnato alla Conferenza dei Dirigenti, presieduta dal Segretario Comunale.

Il PDO della singola azienda/società partecipata è deliberato dalla Giunta in sede di adozione del PEG. Eventuali variazioni in corso d'anno sono adottate dalla Giunta su proposta della Direzione Generale dell'azienda partecipata.

➤ **Piano Operativo Annuale e Triennale (PAT)**

Sulla base degli indirizzi e delle informazioni contenute nei documenti di programmazione adottati dall'Ente, gli amministratori delle società predispongono il Piano Operativo Annuale e Triennale (PAT), sulla base del triennio di riferimento del Bilancio Comunale, il quale viene approvato dall'Assemblea dei Soci entro trenta giorni dall'approvazione del PEG.

Il PAT è composto da:

- ✓ budget economico a annuale e triennale, suddiviso anche per singola commessa;
- ✓ programma degli investimenti;
- ✓ piano annuale e triennale delle assunzioni e prospetto della spesa del personale, con specificazione;
- ✓ piano degli obiettivi gestionali con indicatori quali-quantitativi.

➤ **Controlli da attuare:**

Sono stabiliti dall'Amministrazione in sede di definizione delle Linee Guida sul Controllo Analogo per il triennio di riferimento.

N. Relazione periodica degli Amministratori:

Gli Amministratori delle aziende/società partecipate sono tenuti entro 3 mesi dalla fine dell'esercizio, anche in seno al Consuntivo, a presentare apposita relazione in ordine rispetto delle direttive qui rappresentate. La relazione, asseverata dai Revisori delle singole aziende/società, è presentata alla Giunta e al Consiglio per essere comunque allegata al Deliberazione di Consiglio per l'approvazione del Consuntivo di Gestione.

O. Responsabilità:

Il comma 12 dell'articolo 4 del D.L. n. 95/2012 prevede espressamente che *"Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati"*.

Appare inoltre opportuno ricordare che già da tempo (Corte di Cassazione - Sentenza n. 26806/2009) l'ordinamento ha individuato regole e responsabilità degli amministratori

delle società partecipate degli enti locali, e quindi la competenza della Corte dei Conti, laddove gli stessi abbiano, pur mantenendo la propria natura di enti privati, "cagionato un danno diretto all'ente pubblico partecipante" oltre che chiaramente alla responsabilità per danno da parte "di chi quale rappresentante dell'ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio" e quindi di attivare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società per i danni da essi eventualmente causati.

P. Sanzioni:

Il mancato rispetto delle presenti direttive ed indirizzi offriranno titolo al Sindaco di richiedere le dimissioni all'amministratore da esso direttamente nominato, essendo venuti meno i motivi fiduciari della nomina medesima. In caso di rifiuto delle dimissioni, il Sindaco avrà riserva di procedere alla revoca dell'amministratore inadempiente, ai sensi dell'Art. 2449 cod. civile.

CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO

- nel 2014 è possibile riscontrare la riduzione dell'indebitamento delle singole società; a tal proposito si vedano i dati dei consuntivi di Progetto Ambiente e delle due Farmacie;
- nel 2014, così come avvenuto negli esercizi precedenti, tutti gli utili generati dalle due Farmacie sono stati riversati al Comune di Aprilia, nei limiti della quota di propria spettanza;
- attraverso i meccanismi di controllo analogo e le direttive impartite inerenti il contenimento della spesa, si rappresenta che nel corso del 2015 anche la Progetto Ambiente SpA ha riversato utili al Comune per € 204.000,00, relativi all'esercizio 2014.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 31.03.2015 il Comune di APRILIA ha approvato il Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate attraverso la ricognizione delle medesime come di seguito riportate:

1. **ASAM - Azienda Speciale Aprilia Multiservizi**, partecipata *in house providing* con una quota del 100%;
2. **Progetto Ambiente S.p.A.**, partecipata *in house providing* con una quota del 100%;
3. **FarmAprilia S.r.l.**, con una quota del 60%;
4. **Agroverde Farma S.r.l.**, con una quota del 60%;

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di APRILIA, partecipa altresì a:

- **Consorzio ASI** con una quota del 1,7764%
- **Ente d'Ambito Territoriale Ottimale – ATO n. 4** con una quota del 10,51%

La partecipazione a Consorzi e simili, essendo “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

3. Società partecipate di prossima istituzione

In coerenza con gli impegni già assunti in precedenza con la Regione Lazio, il Comune di APRILIA è in procinto di istituire n° 2 farmacie comunali, attraverso l'apertura di apposite società a responsabilità limitata partecipate al 60% dall'Ente Comunale e al 40% da soci privati:

- **Società srl – Farmacia XVII sede** – DCC n. 36 del 11.04.2013;
- **Società srl – Farmacia sede suppletiva c/o Centro Commerciale “Aprilia 2”** – DCC n. 37 del 11.04.2013;

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. ASAM – Azienda Speciale Aprilia Multiservizi

La **ASAM** è una Azienda Speciale (ex Art. 114 del D.Lgs. n.267/2000 TUEL) interamente di proprietà del comune.

L'Azienda Speciale è stata costituita, in ottemperanza del Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/11/2002, con atto unilaterale rogato dall'allora segretario comunale (rep. N. 2721) in data 29/05/2003. Dopo varie rimodulazioni intervenute nel corso del tempo, con Deliberazione di Consiglio n. 41 del 11/07/2014, è stato approvato il nuovo Statuto della Società.

La ASAM svolge attività di servizi sociali alla persona e servizi tecnologici, come previsto dall'Art. 3, Capo I, del Contratto di Servizio, ovvero attività di:

- Servizi Sociali alla Persona: servizio assistenza disabili, servizi di aiuto alla persona per l'integrazione scolastica, laboratorio degli apprendimenti, servizio di assistenza trasporto disabili, assistenza scuolabus, servizio di assistenza domiciliare, soggiorni climatici estivi per minori, centro Alzheimer.
- Servizi Tecnologici: manutenzioni ordinarie edifici pubblici e scuole, manutenzione strade urbane e extraurbane, manutenzione parchi e giardini, manutenzione pubblica illuminazione e impianti semaforici, custodia e pulizia edifici pubblici, servizi cimiteriali, guardiania e ufficio informazioni sedi comunali.
- Inoltre, si occupa del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento come da Delibera n. 30 del 29.07.2003

Tali funzioni vengono rese in ottemperanza alle funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento da parte del Comune di Aprilia, c.d. "controllo analogo", come dalle Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 39 e 40 del 11.07.2014.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di ASAM – Azienda Speciale Aprilia Multiservizi.

Essendo la quota di partecipazione societari significativa, in quanto superiore al 5-10%, ed in ogni caso tale da garantire il controllo del comune sulla società, concludiamo l'analisi con ulteriori dati (con riferimento all'anno 2014):

Numero degli amministratori: 1

Numero di direttori/dirigenti: 1

Numero di dipendenti: 247 (dei quali 12 a tempo determinato)

Risultato d'esercizio		
2012	2013	2014
+ 474,00 euro	- 181.521,00 euro	- 1.281.883,00 euro

Fatturato		
2012	2013	2014
7.065.251,00 euro	7.132.289,00 euro	6.612.010,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di **ASAM – Azienda Speciale Aprilia Multiservizi:**
STATO PATRIMONIALE

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	1.372.031
B) Immobilizzazioni	48.809	55.111	75.262
C) Attivo circolante	5.701.060	7.315.697	8.779.667
D) Ratei e risconti	76.754	47.502	22.088
Totale Attivo	5.826.623	7.418.310	10.249.048

Passivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Patrimonio netto	- 10.808.825	- 6.053.883	- 1.281.883
B) Fondi per rischi ed oneri	3.742.933	914.334	- 3.950
C) Trattamento di fine rapporto	1.634.719	3.000.052	3.231.620
D) Debiti	10.751.167	9.037.191	7.736.547
E) Ratei e Risconti	506.699	520.566	566.714
Totale passivo	5.826.623	7.418.310	10.249.048

Bilanci d'esercizio in sintesi di ASAM – Azienda Speciale Aprilia Multiservizi:
CONTO ECONOMICO

Conto Economico			
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Valore della produzione	7.229.765	7.254.735	6.959.990
B) Costi di produzione	- 6.918.127	- 8.323.994	- 7.090.651
Differenza	311.638	- 1.069.259	- 130.661
C) Proventi e oneri finanziari	- 144.853	- 156.399	- 839.395
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	17.014	1.167.014	- 60.964
Risultato prima della imposte	183.799	- 58.644	- 1.031.020
Imposte	- 183.325	- 122.877	- 250.863
Risultato d'esercizio	474	- 181.521	- 1.281.883

Si sottolinea che con DCC n. 63 del 26.11.2015 il Comune ha ripianato le perdite registrate negli esercizi 2013 e 2014 per complessivi € 1.463.403,95, di cui:

- € 827.081,52 da imputare quale danno procurato dagli ex Amministratori ASAM nel corso degli esercizi 2003-2010, con contestuale messa in mora di quest'ultimi;
- € 454.801,93 per perdite di esercizio derivanti dalla gestione corrente, riconducibili in parte a sopravvenienze passive di carattere straordinario.

Inoltre, sulla base del contesto normativo di riferimento in materia di servizi pubblici locali e del processo di riorganizzazione di ASAM, già definito con DCC n.29/2011, nonché in relazione ai programmi, alle priorità e alle prospettive di sviluppo del Comune di Aprilia, è stata data applicazione alle seguenti direttive:

- applicazione delle linee guida operative, approvate con DCC n. 40 del 11.07.2014, per l'esercizio del "controllo analogo" da parte dell'Ente Comunale nei confronti delle Società e degli Organismi Partecipati – Art. 147-quater, D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

- b) applicazione degli indirizzi gestionali, di cui alla DCC n. 39 del 11.07.2014, ai fini del "contenimento della spesa e per il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza", fra i quali si evidenziano:
- obbligo di contenimento delle consulenze nel limite del 1,4% della spesa di personale, ai sensi dell'Art. 14 del D.L. n.66/2014;
 - blocco di nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa entro il limite del 1,4% della spesa di personale;
 - obbligo dell'utilizzo esclusivo delle piattaforme MEPA-CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi, nel rispetto comunque del D.Lgs. n.163/2006 (Codice Unico degli Appalti);
 - blocco del turnover;
 - impossibilità a trattenere il personale con i requisiti di quiescenza; a tal proposito si sottolinea che entro la fine del 2017 sono previsti pensionamenti di n° 17 unità lavorative per un risparmio annuale a regime di circa € 500.000,00.

2. PROGETTO AMBIENTE S.p.A.

La **Progetto Ambiente S.p.A.** è una società *"in house providing"* interamente di proprietà del comune.

La Società è stata costituita il 30/03/1993 per mezzo delle Deliberazioni di Consiglio n. 43/1992 e n. 80/1997; in seguito con le Deliberazioni di Consiglio n. 76/2008 e n. 14/2009 è stato aggiornato lo Statuto della Società, nonché in ultimo con le Deliberazioni di Consiglio n. 32 del 09/04/2013 e n. 11 del 01/08/2013.

La Progetto Ambiente S.p.A. svolge il complesso delle attività di gestione del servizio di igiene urbana (attività di raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti), nonché la gestione del centro di raccolta comunale, c.d. "ecocentro", e delle attività connesse alla propria sezione impiantistica attinenti la cernita e la selezione dei materiali recuperabili.

Tali funzioni vengono rese in ottemperanza alle funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento da parte del Comune di Aprilia, c.d. "controllo analogo", come dalle Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 39 e 40 del 11.07.2014.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di Progetto Ambiente S.p.A..

Essendo la quota di partecipazione societari significativa, in quanto superiore al 5-10%, ed in ogni caso tale da garantire il controllo del comune sulla società, concludiamo l'analisi con ulteriori dati (con riferimento all'anno 2013):

Numero degli amministratori: 1

Numero di direttori/dirigenti: 0

Numero di dipendenti: 52 a tempo indeterminato

Risultato d'esercizio		
2012	2013	2014
+ 225.005,00 euro	- 60.984,00 euro	214.907,00 euro

Fatturato		
2012	2013	2014
8.808.065,00 euro	9.572.867,00 euro	10.835.185,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di **PROGETTO AMBIENTE:**
STATO PATRIMONIALE

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
E) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
F) Immobilizzazioni	2.993.933	3.218.809	3.148.111
G) Attivo circolante	5.545.139	4.994.236	3.448.978
H) Ratei e risconti	50.714	81.106	69.376
Totale Attivo	8.589.786	8.294.151	6.666.465

Passivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
F) Patrimonio netto	2.866.932	2.856.530	3.071.435
G) Fondi per rischi ed oneri	151.010	117.629	240.295
H) Trattamento di fine rapporto	699.166	683.497	684.876
I) Debiti	4.727.700	4.500.839	2.552.320
J) Ratei e Risconti	144.978	135.656	117.539
Totale passivo	8.589.786	8.294.151	6.666.465

Bilanci d'esercizio in sintesi di **PROGETTO AMBIENTE**:
CONTO ECONOMICO

Conto Economico			
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
F) Valore della produzione	8.808.065	9.572.867	10.835.185
G) Costi di produzione	- 8.283.874	- 9.553.577	- 10.253.790
Differenza	524.191	19.290	581.395
H) Proventi e oneri finanziari	- 72.705	- 56.286	- 67.262
I) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
J) Proventi ed oneri straordinari	- 11.479	98.396	- 57.830
Risultato prima della imposte	440.007	61.400	456.303
Imposte	- 215.002	- 122.384	- 241.396
Risultato d'esercizio	225.005	- 60.984	214.907

In merito, si osserva che in data 22.09.2015 il CDA di Progetto Ambiente, in virtù degli ottimi risultati gestionali conseguiti nel corso del 2014, ha deliberato la distruzione degli utili maturati nell'esercizio in argomento al Socio Unico Comune di Aprilia, per un importo pari a € 204.000,00.

3. Società AGROVERDE FARMA Srl

La società Agroverde Farma Srl è di proprietà del Comune di Aprilia al 60%; la restante quota del 40% è in capo al socio privato.

La Società, costituita il 05/10/2000, ha per oggetto la *"gestione della farmacia della quale è titolare il Comune in qualità di socio di maggioranza e per la quale lo stesso abbia provveduto al conferimento o all'affidamento della gestione"* (art. 3 dell'atto costitutivo).

Costituita la Società questa ha svolto la selezione pubblica per individuare un socio privato operativo. La gestione è stata affidata per fino al 31/12/2050.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *"un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015"*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *"società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni"*.

Il servizio di farmacia, volto ad assicurare il diritto di rango costituzionale *"alla salute"*, è certamente *servizio pubblico essenziale a rilevanza economica* (Corte dei Conti Lombardia 12 dicembre 2011 parere n. 657/2011/PAR).

Tale interpretazione permette di ricondurre il *"servizio pubblico di farmacia"* nell'ambito dei *"servizi pubblici essenziali"*, anche attraverso una lettura comparata dell'Art. 117, comma 3, della Costituzione (come modificata dalla legge 1/2012), che definisce la *"tutela della salute"* quale materia di legislazione concorrente fra Stato e Regioni.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni, infatti, la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Ne consegue che il *"servizio pubblico di farmacia"*, pur essendo utilmente esercitato da molti enti territoriali, può intendersi necessario per realizzare le finalità istituzionali dei comuni che lo svolgono, giacché all'interno del quadro normativo specificato dall'Art. 13 del TUEL, il quale attribuisce ai comuni tutte *"le funzioni amministrative"* che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.

Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, è **intenzione dell'amministrazione mantenere la propria partecipazione nella società Agroverde Farma Srl.**

Essendo la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto superiore al 5-10%, ed in ogni caso tale da garantire il controllo del comune sulla società, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori/direttore: 1

Numero di dipendenti: 10

Risultato d'esercizio		
2012	2013	2014
+ 103.867,00 euro	+ 192.545,00 euro	+ 200.474,00 euro

Fatturato		
2012	2013	2014
2.736.324,00 euro	3.175.198,00 euro	3.167.569,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Agroverde Farma Srl:

STATO PATRIMONIALE

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
I) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
J) Immobilizzazioni	95.154,00	92.127,00	87.038,00
K) Attivo circolante	967.319,00	1.055.237,00	978.210,00
L) Ratei e risconti	33.720,00	27.831,00	24.090,00
Totale Attivo	1.096.193,00	1.175.195,00	1.089.338,00

Passivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
K) Patrimonio netto	229.107,00	317.783,00	325.714,00
L) Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
M) Trattamento di fine rapporto	110.703,00	126.193,00	141.471,00
N) Debiti	724.832,00	693.238,00	581.558,00
O) Ratei e Risconti	31.551,00	37.981,00	40.595,00
Totale passivo	1.096.193,00	1.175.195,00	1.089.338,00

Bilanci d'esercizio in sintesi di **Agroverde Farma Srl**:
CONTO ECONOMICO

Conto Economico			
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A) Valore della produzione	2.736.324,00	3.175.198,00	3.167.569,00
B) Costi di produzione	-2.579.599,00	-2.900.331,00	-2.876.483,00
Differenza	156.725,00	274.867,00	291.086,00
C) Proventi e oneri finanziari	-3.909,00	8.703,00	16.838,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	-3.284,00	+11.394,00	- 82,00
Risultato prima della imposte	157.350,00	294.964,00	307.842,00
Imposte	-53.483,00	-102.419,00	-107.368,00
Risultato d'esercizio	103.867,00	192.545,00	200.474,00

4. Società FARMA APRILIA Srl

La società Farma Aprilia Srl è di proprietà del Comune di Aprilia al 60%; la restante quota del 40% è in capo al socio privato.

La Società, costituita il 02/08/1999, ha per oggetto la *“gestione della farmacia della quale è titolare il Comune in qualità di socio di maggioranza e per la quale lo stesso abbia provveduto al conferimento o all'affidamento della gestione”*.

Costituita la Società questa ha svolto la selezione pubblica per individuare un socio privato operativo.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *“un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *“società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”*.

Il servizio di farmacia, volto ad assicurare il diritto di rango costituzionale *“alla salute”*, è certamente *servizio pubblico essenziale a rilevanza economica* (Corte dei Conti Lombardia 12 dicembre 2011 parere n. 657/2011/PAR).

Tale interpretazione permette di ricondurre il *“servizio pubblico di farmacia”* nell'ambito dei *“servizi pubblici essenziali”*, anche attraverso una lettura comparata dell'Art. 117, comma 3, della Costituzione (come modificata dalla legge 1/2012), che definisce la *“tutela della salute”* quale materia di legislazione concorrente fra Stato e Regioni.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni, infatti, la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Ne consegue che il *“servizio pubblico di farmacia”*, pur essendo utilmente esercitato da molti enti territoriali, può intendersi necessario per realizzare le finalità istituzionali dei comuni che lo svolgono, giacché all'interno del quadro normativo specificato dall'Art. 13 del TUEL, il quale attribuisce ai comuni tutte *“le funzioni amministrative”* che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.

Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, è **intenzione dell'amministrazione mantenere la propria partecipazione nella società Farma Aprilia Srl.**

Essendo la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto superiore al 5-10%, ed in ogni caso tale da garantire il controllo del comune sulla società, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori/direttore: 1

Numero di dipendenti: 5

Risultato d'esercizio		
2012	2013	2014
+ 60.086,00 euro	+ 12.089,00 euro	+ 39.108,00 euro

Fatturato		
2012	2013	2014
1.539.836,00 euro	1.471.047,00 euro	1.516.015,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di **Farma Aprilia Srl**:
STATO PATRIMONIALE

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
M) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
N) Immobilizzazioni	72.920,00	62.055,00	51.428,00
O) Attivo circolante	289.583,00	275.207,00	244.003,00
P) Ratei e risconti	297.173,00	295.204,00	224.211,00
Totale Attivo	659.676,00	632.466,00	519.642,00

Passivo	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
P) Patrimonio netto	90.516,00	42.604,00	69.712,00
Q) Fondi per rischi ed oneri	62.930,00	40.582,00	56.268,00
R) Trattamento di fine rapporto	50.113,00	59.978,00	69.802,00
S) Debiti	451.687,00	488.026,00	315.734,00
T) Ratei e Risconti	4.430,00	1.276,00	8.126,00
Totale passivo	659.676,00	632.466,00	519.642,00

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società **Farma Aprilia Srl**:
CONTO ECONOMICO

Conto Economico			
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
F) Valore della produzione	1.539.836,00	1.471.047,00	1.516.015,00
G) Costi di produzione	-1.434.742,00	-1.448.879,00	- 1.447.571,00
Differenza	105.094,00	22.168,00	68.444,00
H) Proventi e oneri finanziari	-5.467,00	6.504,00	3.137,00
I) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
J) Proventi ed oneri straordinari	-611,00	-1,00	-205,00
Risultato prima della imposte	99.016,00	28.671,00	71.376,00
Imposte	-38.930,00	-16.582,00	- 32.268,00
Risultato d'esercizio	60.086,00	12.089,00	39.108,00